



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

PROT. N° 31888  
DEL 08/08/2014

Ordinanza N. 67 del 08/08/2014

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

RICHIAMATO il Decreto n° 204 del 26.10.2010 del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali della Regione Marche, con cui si individuano le acque di balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del DM 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs. n. 116/08";

PRESO ATTO che per il Comune di Falconara Marittima l'individuazione delle acque di balneazione e loro classificazione come da DGR n° 438 del 14/04/2014 è la seguente, come da planimetrie allegate

AREA	NOME		CLASSE
IT011042018001	BAR BONVINI (CHIOSCO)	Falconara Marittima	1
IT011042018002	ROTTI LUCA	Falconara Marittima	4
IT011042018003	TERO AL PIATTELLO	Falconara Marittima	1
IT011042018004	PRIMO CAVALCAVIA	Falconara Marittima	1
IT011042018005	DI FRONTE STAZIONE F.F.SS.	Falconara Marittima	1
IT011042018006	SECONDO CAVALCAVIA	Falconara Marittima	1
IT011042018007	PRIMA PIATTAFORMA	Falconara Marittima	1
IT011042018009	SECONDA PIATTAFORMA	Falconara Marittima	1
IT011042018009	CASELLO FERROVIARIO N.196	Falconara Marittima	1
IT011042018010	CASELLO FERROVIARIO N.197	Falconara Marittima	1
IT011042018011	DISTRIBUTORE BP	Falconara Marittima	1
IT011042018012	COLONIA CIF	Falconara Marittima	1
IT011042018013	FOSCO RUOVO	Falconara Marittima	2

VISTA la propria Ordinanza n. 25 del 29.05.2014 relativa all'individuazione delle acque di balneazione e di divieto di balneazione per la stagione balneare 2014;

VISTO il D. Lgs. 116/2008 art.2 lett. d) che definisce l' "inquinamento di breve durata" quale "contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dalla prima incidenza";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 del suddetto decreto nel corso della stagione balneare qualora si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, compete al Comune l'adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi di tali fenomeni;

ATTESO che il Comune di Falconara Marittima dispone di una fognatura di tipo "misto" confluyente al depuratore consortile, e che tale rete fognaria, in occasione di precipitazioni meteoriche intense o di notevole durata, non può convogliare al depuratore tutta la massa d'acqua addotta e pertanto la parte eccedente defluisce mediante gli scolmatori a tal fine realizzati ed ubicati come segue:

1. antistante il cavalcaferrovia di Via Roma;
2. antistante cavalcaferrovia di Via Cairoli;
3. antistante Via Trieste ;
4. antistante Via Dei Mille;
5. antistante Via Caprera;
6. antistante Via Italia;
7. antistante Via Palombina Vecchia;
8. adiacente stabilimento ex 84° Battaglione;
9. adiacente stabilimento "Donaflor".

DATO ATTO che il gestore della rete fognaria e del depuratore consortile è Multiservizi SpA con sede in Ancona, Gestore del Servizio Idrico Integrato;

VALUTATO che, sulla base di quanto occorso nelle precedenti stagioni e all'inizio della presente, le acque di balneazione in corrispondenza di detti scolmatori possono essere, ragionevolmente, considerate acque potenzialmente soggette a "inquinamento di breve durata" in occasione di eventi meteorici di notevole intensità che provochino la fuoriuscita di acque reflue;

RITENUTO, dover tutelare la salute dei cittadini durante la stagione balneare, vietando temporaneamente la balneazione, ai fini della prevenzione e tutela della salute pubblica nei tratti di mare antistanti i sopra elencati scolmatori per tratti di ampiezza pari alle acque di balneazione ad essi adiacenti nei casi di sversamento di acque reflue, attuando una procedura che dia garanzia di tempestività di intervento anche quando detti fenomeni di inquinamento di breve durata dovessero verificarsi in orari notturni o festivi;

CONSIDERATA l'opportunità, pertanto, di operare attraverso un unico provvedimento, che definisca i compiti dei soggetti interessati e individui i punti di collocazione dei divieti temporanei, così da rendere tempestivamente esecutive le azioni di tutela;

VISTO l'art. 50 del "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. n. 207/2000;

## **O R D I N A**

Durante la stagione balneare:



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

1. alla Soc. Multiservizi SpA con sede ad Ancona, Via del Commercio n° 29, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato di comunicare immediatamente al Comune di Falconara Marittima, UOC Tutela Ambientale, (via mail:[ambiente@comune.falconara-marittima.an.it](mailto:ambiente@comune.falconara-marittima.an.it) e via PEC:[comune.falconara.protocollo@emarche.it](mailto:comune.falconara.protocollo@emarche.it)) o, in caso di evento in orari serali, notturni o festivi, al tecnico reperibile mediante posta elettronica [tecnico.reperibile@comune.falconara-marittima.an.it](mailto:tecnico.reperibile@comune.falconara-marittima.an.it), il verificarsi di ogni sversamento, nonché alla Capitaneria di Porto - Delegazione di Falconara Marittima (recapito telefonico: 333/1527027 - 071/227581 );
2. il divieto temporaneo di balneazione nelle acque di balneazione interessate da inquinamento di breve durata provocato da sversamenti di acque reflue da scolmatori ubicati lungo il litorale del Comune di Falconara Marittima, nei tratti di ampiezza pari alle acque di balneazione ad essi adiacenti; resta ferma la facoltà di interdire temporaneamente alla balneazione tratti più ampi in corrispondenza di eventi di particolare intensità.
3. al personale della UOC. LL.PP. Infrastrutture e Urbanizzazioni, di collocare i cartelli recanti la comunicazione del divieto temporaneo in corrispondenza dei tratti di costa interessati in ragione di un cartello ogni 150 metri sulla linea di delimitazione della fascia di libero transito della zona in concessione redigendo appositi verbali in merito a dette operazioni; tali ubicazioni dovranno essere univocamente definiti e riportati su planimetria da parte della UOC Tutela Ambientale, SUAP, Demanio Marittimo, Verde Pubblico;
4. alla Polizia Municipale di provvedere alle operazioni di controllo della permanenza dei cartelli;
5. la cessazione del divieto di cui al precedente punto 1. opera, di norma, dalla comunicazione di esito analitico favorevole da parte di ARPAM, oppure, in caso di sversamenti di minore entità, in base a successive verifiche;
6. la comunicazione alla popolazione del divieto e della sua cessazione viene inoltre fornita mediante pubblicazione di avviso sul portale comunale e messaggio vocale attraverso il sistema di altoparlanti della spiaggia.

La presente Ordinanza viene notificata a Multiservizi SpA in Via del Commercio n° 29 - Ancona ed anche presso la sede del depuratore consortile, Via Caserme, Falconara Marittima.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:  
Ministero della Salute, Regione Marche, ARPAM, ASUR ARFA VASTA 2, Capitaneria di Porto di Ancona, Sezione Marittima di Falconara - Ufficio Locale Marittimo di Senigallia, Carabinieri della Stazione di Falconara, nonché agli uffici comunali interessati e ai titolari di concessione balneare.

## D I S P O N E

I titolari di concessione balneare sono tenuti ad affiggere la presente



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Ordinanza in luoghi ben visibili agli utenti.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul portale istituzionale del Comune.

La Soc. Multiservizi SpA con sede ad Ancona, Via del Commercio n° 29, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare ogni fenomeno di sversamento di reflui lungo l'arenile di Falconara Marittima e provvederà alla realizzazione di quanto necessario a tale scopo.

## A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 3, 4° Comma a art. 5, 3° Comma della L. 7 Agosto 1990 N° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, è l'Ing. Giovanna Badiali.






# REGIONE MARCHE

## SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO


P. F. Tutela delle Risorse Ambientali

Tavola 21 - Acque di Balneazione DD P.F. n. 204/TRA\_08 del 26.10.2010



### LEGENDA

- Comuni costieri
- Acque di Balneazione
- ID\_Area\_Balneazione  
IT011041013003






# REGIONE MARCHE

## SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

P. F. Tutela delle Risorse Ambientali

Fascicolo 32 - Acque di Balneazione DD P.F. n. 204/TRA\_08 del 26.10.2010



### LEGENDA

Comuni costieri




Acque di Balneazione



ID Area\_Balneazione

IT011041013003



Planisfero cartografico e Carta Tecnica (cambiamento scala 1:10000)




# REGIONE MARCHE

## SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

P. F. Tutela delle Risorse Ambientali

Tavola 23 - Acque di Balneazione DD P.F. n. 204/TRA\_08 del 26.10.2010



### LEGENDA

Comuni costieri

Acque di Balneazione

ID\_Area\_Balneazione

IT011041013003

